



Il Consiglio di Amministrazione

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 84

SEDUTA DEL 28-04-2020

Presidente: Marco Giachetti

Consiglieri: Dorina Bianchi
Franco Dalla Sega
Carmelo Ferraro
Patrizia Marzorati
Nicola Pecchiari
Daniela Restelli
Armando Vagliati

Con l'assistenza del Segretario Massimo Aliberti

Oggetto: COMUNE DI LOCATE TRIULZI (MI) – COSTITUZIONE DI SERVITU' TEMPORANEA DI
ATTRAVERSAMENTO TERRENI CON N. 2 OLEODOTTI IN FAVORE DELLA SOCIETA' SIGEMI SRL.

Su proposta del Direttore Generale: dott. Ezio Belleri

Con il parere favorevole del:

Direttore Amministrativo: dott. Fabio Agro

Responsabile della U.O.C. Gestione Economico Finanziaria: dott. Roberto Alberti

L'atto si compone di n. 21 pagine di cui n. 18 pagine di allegati parte integrante

Il presente provvedimento è soggetto a pubblicazione all'Albo Pretorio.

[Atti n. 1141/2019]

Pratica trattata dalla Dott.ssa Angela Vita





IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PREMESSO che:

la Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico è proprietaria di alcuni immobili facenti parte del proprio patrimonio disponibile siti in Comune di Locate di Triulzi (Mi), censiti al Catasto Terreni del medesimo comune al foglio 11, mappali 11-12-16-20-45, sui quali insiste una servitù di passaggio avente ad oggetto due oleodotti, a suo tempo costituita in favore della società SIGEMI Srl con scrittura privata stipulata in data 4/9/2009, registrata al n. 5160 e scaduta in data 31/12/2016.

DATO ATTO che:

- nella seduta del 17 dicembre 2014, il Consiglio di Amministrazione della Fondazione IRCCS Ca' Granda – Ospedale Maggiore Policlinico (*breviter Fondazione IRCCS*) ha deliberato di approvare l'apporto a titolo gratuito del patrimonio campagna alla Fondazione Sviluppo Ca' Granda (ora Fondazione Patrimonio Ca' Granda – *breviter Fondazione Patrimonio*), in quanto mezzo per il migliore perseguimento dei fini di pubblico interesse della Fondazione stessa, con decorrenza economica e giuridica a far data dal 1 febbraio 2015;
- i terreni predetti rientrano tra le aree oggetto di apporto sulle quali è stato costituito diritto di usufrutto trentennale in favore della Fondazione predetta.

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017 con la quale è stato attribuito a Fondazione Patrimonio Ca' Granda, ogni ampio potere di negoziare con i richiedenti i termini contrattuali delle servitù, il corrispettivo, i termini di durata ecc., e di attribuire alla stessa l'intero corrispettivo riveniente da servitù costituite in favore di terzi, a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto.

VISTA la nota prot. n. 11037 del 23.3.2020, con la quale Fondazione Patrimonio Ca' Granda, in forza di quanto disposto con la deliberazione predetta e con l'atto di procura sottoscritto in data 20 dicembre 2018, ha comunicato di avere concluso l'istruttoria relativa agli aspetti tecnico-economico e legali e negoziato con la società SIGEMI S.r.l. i termini della servitù, a tutela dell'interesse di entrambe le Fondazioni.

RITENUTO di accettare le condizioni negoziate da Fondazione Patrimonio nei termini che seguono:

- stipula di una servitù temporanea della durata di anni 19 (diciannove), con decorrenza 1/1/2017 e scadenza 31/12/2036 – senza soluzione di continuità – per il passaggio, il mantenimento, la manutenzione e l'esercizio di due Oleodotti denominati "Lacchiarella/Tavazzano" e "Lacchiarella/Villasanta", collegati al deposito di Lacchiarella, per il trasporto di olii minerali, gas e derivati, insistenti sugli immobili identificati al Catasto Terreni del comune di Locate Triulzi al foglio 11, mappali 11-12-16-20-45;



Il Consiglio di Amministrazione

- accettazione del corrispettivo determinato in complessivi €. 26.750,00 (tenuto conto della superficie effettivamente interessata dall'opera, nonché della fascia di rispetto), che è superiore al corrispettivo di €. 13.587,21, risultante dall'applicazione del valore agricolo medio da ultimo determinato dalla Commissione Provinciale Espropri della Città Metropolitana di Milano – anno 2019, per terreni ricompresi nella regione agraria n. 6 ed aventi il medesimo tipo di coltura (seminativo e seminativo irriguo);
- accollo al concessionario di tutte le spese, imposte e tasse connesse alla stipulazione dell'atto, compresa la trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

CONSIDERATO che gli immobili oggetto della servitù in discorso sono ricompresi nel patrimonio disponibile della Fondazione IRCCS;

PREVIA VOTAZIONE resa ai sensi di legge, da cui risultano n. 8 voti favorevoli su n. 8 votanti;

DELIBERA

per quanto esposto in premessa:

1. di costituire in favore della società SIGEMI Srl servitù temporanea per il passaggio, il mantenimento, la manutenzione e l'esercizio degli Oleodotti denominati "Lacchiarella/Tavazzano" e "Lacchiarella/Villasanta" collegati al deposito di Lacchiarella, per il trasporto di olii minerali, gas e derivati, sugli immobili identificati al Catasto Terreni del comune di Locate Triulzi al foglio 11, mappali 11-12-16-20-45, al corrispettivo una tantum di complessivi €. 26.750,00, ai termini ed alle condizioni meglio illustrati nelle scritture di servitù, che allegate alla presente ne costituiscono parte integrante;
2. di dare mandato alla Direzione Strategica di provvedere a tutti gli atti amministrativi conseguenti;
3. di demandare al Presidente, in qualità di legale rappresentante della Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico e della Fondazione Patrimonio Ca' Granda, la sottoscrizione degli atti di costituzione servitù degli immobili in discorso;
4. di precisare che il corrispettivo di cui al precedente punto 1 verrà attribuito interamente a Fondazione Patrimonio Ca' Granda in base a quanto disposto con deliberazione consiliare n. 97 del 29 giugno 2017;
5. di trasmettere copia del presente provvedimento alla Fondazione Patrimonio Ca' Granda, per l'adozione dei provvedimenti di competenza;
6. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio della Fondazione, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 69/2009 e della l.r. n. 33/2009 ss.mm.ii..

Il Segretario

Massimo Aliberti

Il Presidente

Marco Giachetti

REGISTRATA NEL VERBALE DELLE DELIBERAZIONI

IN DATA 28 APR. 2020 AL N. 084



COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' PER L'ESERCIZIO DELL'OLEODOTTO LACCHIARELLA-TAVAZZANO

tra

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04724150968 rappresentata nel presente atto dal Presidente Marco Giachetti, domiciliato per la carica presso la sede in Milano, via F. Sforza n. 28, in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione del _____, nel seguito denominata anche “**Fondazione IRCSS**”;

FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale 97700680156, Fondazione iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2766 ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 97700680156, R.E.A. MI-2054437, rappresentata nel presente atto dal Presidente Marco Giachetti, domiciliato per la carica presso la sede in Milano, via F. Sforza n. 28, in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione del _____, nel seguito denominata anche “**Fondazione Patrimonio**” o l’ “**Usufruttuaria**”

E

SIGEMI s.r.l., con sede legale in Via V. Pisani, 16 20124 Milano, Capitale Sociale Euro [●] i.v.a., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese **12228800152** R.E.A. n. **1538415**, rappresentata nel presente atto da **Sig. Roberto Maggi** (C.F. **MGGRRT60T25F205U**), nato a **Milano il 25/12/1960**, in qualità di **Procuratore Speciale**, domiciliato per la carica presso la sede in **Milano, Via Vittor Pisani 16**, munito degli occorrenti poteri in forza di **procura autenticata nella firma, in Roma, dal Notaio Dott.ssa Maria Chiara Bruno in data 9 maggio 2017 Numero 32130 Rep. e Numero 11929 Racc. Notarile, registrata a Roma in data 11 maggio 2017 al Numero 13164 serie 1**, nel seguito denominata anche il “**Beneficiario**” o la “**Società**”.

Premesso che

- la Società per le sue necessità operative deve esercire un oleodotto dal diametro di 8” (pollici), denominato Lacchiarella/Tavazzano, collegato ad un deposito di idrocarburi sito in Comune di Lacchiarella (foglio 5 mappale 44) meglio evidenziato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, tali impianti anche singolarmente considerati costituiscono il fondo dominante ai fini delle presenti servitù (di seguito l’ “**Oleodotto**”);

- l'Oleodotto attraversa dei fondi di proprietà di Fondazione IRCCS siti in Comune di Locate Triulzi (MI), identificati catastalmente al foglio n.11 mappali n. 11-12-16-20-45, per una lunghezza di mt.678 ed una larghezza in proiezione orizzontale di mt. 9 (4,5+4,5 dall'asse degli oleodotti), come evidenziato nella planimetria che si allega sotto la lettera "B" (di seguito l' "Area");
- l'attraversamento dei fondi era stato regolato in forza di scrittura privata del 04.09.2009, registrata in data **07.09.2009** presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di **Milano** al n. **5160** , avente scadenza il 31.12.2016
- con atto di apporto rep. n. 710/353 del 17.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 12.01.2015 al n. 619 serie 1T e poi trascritto a Milano 2 in data 15.01.2015 ai n.ri 2568/1764, Fondazione IRCSS ha costituito a favore di Fondazione Patrimonio un diritto di usufrutto trentennale sul cd. "Patrimonio Campagna", ivi inclusa l'Area oggetto del presente Atto;
- con delibera n. 97 del 29.06.2017 Fondazione IRCSS ha deliberato di attribuire a Fondazione Patrimonio l'intero corrispettivo rinveniente da servitù costituite in favore di terzi a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto precedentemente costituito;
- Fondazione Patrimonio ha proceduto a negoziare i termini per il rinnovo della servitù con la Società in forza di apposita procura rilasciata da Fondazione IRCSS rep. n. 3604 del 20.12.2018 a rogito Notaio Dott.ssa Debora Ferro;
- sulla base dell'esito dell'attività di negoziazione compiuta da Fondazione Patrimonio, Fondazione IRCSS ha ritenuto di procedere alla costituzione di due servitù temporanee di oleodotto.

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1 Oggetto

1. Con il consenso dell'Usufruttuaria, Fondazione IRCCS costituisce e concede al Beneficiario, per quanto di sua competenza e salvo pregiudizio dei diritti di terzi, una servitù temporanea per il passaggio, il mantenimento, la manutenzione e l'esercizio dell'Oleodotto denominato Lacchiarella/Tavazzano, collegato al Deposito di Lacchiarella, per il trasporto di olii minerali, gas e derivati, su fondi di sua proprietà, in Comune di Locate Triulzi, identificati catastalmente al foglio n.11 mappali n.11-12-16-20- 45.
2. Il tracciato dell'Oleodotto che attraversa i fondi di Fondazione IRCCS per una lunghezza di mt. 678 ed una larghezza in proiezione orizzontale di mt.6 (3+3 dall'asse dell'Oleodotto) è meglio evidenziato nella planimetria che si allega sotto la lettera "B" in colore blu.

3. Il tracciato di cui alla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "B"- è già noto a Fondazione IRCCS ; la condotta – del diametro di 8" - è già interrata ad una profondità non inferiore ad 1 metro dall'estradosso della tubazione al piano di campagna.
4. Fondazione IRCCS autorizza la Società a mantenere nella striscia asservita uno o più sfiatatoi e/o paletti sporgenti dal suolo (in posizione tale da non intralciare il lavoro delle culture) e destinati a segnalare l'ubicazione dell'Oleodotto stessa sul perimetro esterno dei mappali n.16-45-11-12 del foglio 11

Art. 2 Durata ed estinzione

1. L'Atto viene costituito per una durata di anni 19 (diciannove), dal 01/01/2017 con scadenza al 31.12.2036.
2. L'Atto si estingue per scadenza del termine previsto, senza necessità di alcuna disdetta, salvo rinnovo esplicito.

Art. 3 Corrispettivo

1. Per il presente Atto viene riconosciuto a Fondazione IRCCS un corrispettivo forfettario *una tantum* pari a € 13.375 (tredicimilatrecentosettantacinque/00), oltre alle spese di cui all'articolo 11, comprensivo anche dell'indennità relativa al periodo intercorso tra il 01/01/2017 e la stipula del presente Atto.
2. Detta somma, ai sensi della delibera n. 97 del 29/6/2017 della Fondazione IRCCS, viene corrisposta all'Usufruttuaria.
3. Fondazione Patrimonio dichiara, in forza di quanto indicato nel precedente comma 2, di avere ricevuto la somma suindicata e ne rilascia pertanto corrispondente quietanza di pagamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 35, commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazione falsa o reticente, Fondazione Patrimonio e la Società dichiarano che la somma di € 13.985 (tredicimilanovecentoottantacinque/00) è stata pagata mediante due assegni circolari, rispettivamente degli importi di € 13.375 (tredicimilatrecentosettantacinque/00) ed € 610,00 (seicentodieci/00).

Art. 4 Realizzazione dell'Oleodotto connessa all'esercizio della servitù

1. La Società dichiara che l'Oleodotto è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente oltre che in ottemperanza alle autorizzazioni, ai permessi e/o agli atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti competenti e nel pieno rispetto delle diverse prescrizioni impartite di natura ambientale.

Art. 5 Accesso all'Area

1. Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio riconoscono alla Società il libero accesso e passaggio all'Area con i mezzi d'opera per sorvegliarle e mantenerle, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
 - a) la sorveglianza verrà esercitata approfittando delle strade, sentieri arginali e accessi esistenti senza entrare nel coltivato;
 - b) l'accesso al coltivato sarà permesso nei casi di assoluta necessità ed in tal caso la Società si impegna a risarcire a Fondazione IRCCS, a Fondazione Patrimonio e agli affittuari tutti i danni arrecati.

Art. 6 Manutenzione dell'Oleodotto connessa all'esercizio della servitù

1. La Società, sotto la sua unica responsabilità e a proprie cura e spese, deve provvedere alla corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'Oleodotto e del tratto di area interessato dalla servitù dimodoché non abbiano mai a verificarsi perdite delle sostanze fluide trasportate. Fondazione IRCSS o Fondazione Patrimonio comunicherà alla Società, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e con congruo termine, tutti gli eventi che possano determinare necessità di un suo intervento. Tali interventi saranno comunque ad esclusivo carico e spese della Società. In relazione alla natura della tubazione e alla peculiarità degli interventi eventualmente necessari, è fatto divieto a terzi non autorizzati di agire sulla tubazione stessa.
2. La Società si impegna, a proprie cure e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dalle attività di manutenzione e comunque dall'esercizio della presente servitù.
3. La Società in ogni caso potrà costruire tutte le opere sussidiarie e/o di sicurezza che dovessero rendersi eventualmente necessarie per il regolare funzionamento e/ o manutenzione dell'Oleodotto, salvo accordarsi preventivamente con Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio per quanto riguarda il minor pregiudizio da arrecare all'Area nonché il relativo indennizzo spettante alle stesse e/o agli affittuari.
4. La Società ha la facoltà di accedere all'Area per l'esecuzione delle attività indicate nel precedente comma 1 con un congruo preavviso e previa comunicazione scritta a Fondazione IRCSS e a Fondazione Patrimonio nella quale dovranno essere indicati i termini, le condizioni, nonché la tipologia delle attività che saranno svolte. Restano ad ogni modo fatti salvi i soli casi di urgenza in riferimento ai quali la Società si obbliga comunque a dare tempestiva comunicazione a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio.
5. Nel caso in cui le attività precedentemente descritte siano in grado di arrecare danni all'Area, Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio potranno eseguire le suddette attività d'ufficio con proprio personale ma con oneri ad esclusivo carico della Società.

6. Il tracciato dell'Oleodotto sarà mantenuto dalla Società come da planimetria allegata al presente Atto e non potrà mai essere modificato senza il preventivo consenso di Fondazione IRCSS.

Art. 7 Obblighi di Fondazione IRCSS e di Fondazione Patrimonio

1. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio si impegnano a non costruire nuove opere sull'Area oggetto della presente servitù tranne quelle che, risultando comunque di utilità alla restante parte dell'Area, non rappresentino un pericolo per l'Oleodotto oppure non diminuiscano l'uso o l'esercizio della presente servitù.
2. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio possono adibire l'Area alle normali coltivazioni agrarie, con esclusione di piantagioni ad alto fusto a distanza inferiore di 3 ml dall'asse di tubazione.

Art. 8 Responsabilità del Beneficiario

1. Il Beneficiario è l'unico responsabile, a proprio rischio e pericolo, e Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio non sono mai in alcun modo responsabili, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza e/o per effetto totale o parziale del presente Atto e dell'esercizio dell'Oleodotto. A tale scopo, il Beneficiario si impegna a tenere sempre e completamente indenni e manlevati Fondazione IRCSS (o i suoi aventi causa) e Fondazione Patrimonio da ogni reclamo, azione, pretesa, costi, oneri o molestia, a qualsivoglia titolo e/o causa, anche di carattere giudiziario, sia civile che penale, che possa essere promossa da Amministrazioni Pubbliche, Società, Enti e Privati e/o da qualsivoglia altro soggetto, tra cui gli eventuali affittuari dei terreni interessati dal presente Atto.
2. Il Beneficiario si riconosce quale unico responsabile per eventuali danni arrecati a Fondazione IRCSS (o ai suoi aventi causa), a Fondazione Patrimonio, agli affittuari dei terreni interessati dal presente Atto e/o a soggetti terzi, derivanti da o per effetto, totale o parziale, del presente Atto. Il Beneficiario si impegna pertanto a risarcire Fondazione IRCSS (o i suoi aventi causa), Fondazione Patrimonio, gli affittuari dei terreni interessati dalla servitù e/o soggetti terzi per qualsiasi danno dovesse venire cagionato per effetto ed esercizio del presente Atto, nonché a sostenere tutti i costi relativi alla bonifica.
3. Il Beneficiario si obbliga altresì a sostenere tutti i danni che venissero arrecati a Fondazione IRCSS, a Fondazione Patrimonio e/o agli affittuari dei terreni interessati dalla servitù anche per effetto dell'attività di manutenzione di cui al precedente articolo 4 del presente Atto. In particolare, l'Oleodotto e tutte le opere accessorie nonché sussidiarie della stessa sono da intendersi di piena ed esclusiva proprietà del Beneficiario che ne è pertanto il custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice Civile.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4 del presente Atto, il Beneficiario si obbliga ad eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente nonché applicabile acquisendo, a proprie cura e spese, le necessarie autorizzazioni, i permessi o qualsivoglia altro atto di assenso comunque denominato dalle rispettive Amministrazioni competenti (es. Parchi, Soprintendenza, etc.).
5. Il Beneficiario esenta Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio da tutti gli oneri, presenti o futuri, che possano essere accollati alle stesse per effetto del presente Atto.
6. La servitù temporanea oggetto del presente Atto non potrà danneggiare le colture agricole. Gli indennizzi dovuti per i danni ai frutti pendenti, per il mancato raccolto o la mancata semina sono a totale carico del Beneficiario. L'ammontare degli indennizzi sarà accertato e liquidato ad ultimazione lavori, in accordo fra le Parti ed in riferimento a stati di consistenza da redigersi in contraddittorio prima dell'inizio dei lavori ed al termine degli stessi. L'indennizzo sarà determinato con riferimento agli usi ed alla prassi agricola, nonché alle tabelle agronomiche vigenti. L'indennizzo sarà versato direttamente al conduttore del terreno agricolo che subisce il danno.
7. In caso di rimozione dell'Oleodotto e di rinuncia del presente Atto, il Beneficiario si impegna e si obbliga, a propria cura e spese, a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti che si rendessero necessari a seguito di disposizioni di legge, ordini, regolamenti, direttive nonché a seguito di quanto prescritto dalla diligenza professionale e tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ripristino dello stato dei luoghi, rimozione e/o isolamento delle tubazioni, bonifica dei luoghi ed eventualmente delle falde, monitoraggio ambientale successivo). Il Beneficiario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo, risarcimento o compartecipazione ai costi verso Fondazione IRCSS e verso Fondazione Patrimonio in quanto nella determinazione del corrispettivo si è tenuto conto degli impegni assunti e dell'alea che gli stessi comportano.

Art. 9 Danni all'Oleodotto e ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio della servitù

1. Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio non si assumono alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare all'Oleodotto e/o ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio del presente Atto anche a seguito di dissesti dei terreni in proprietà a Fondazione IRCSS e/o delle sue pertinenze.
2. Fondazione IRCSS e l'Usufruttuaria dichiarano che i carichi accidentali dei mezzi cingolati che possono transitare sulla zona asservita potrebbero essere molto elevati oltre che oggetto di incremento in futuro, qualora venissero poste sul mercato macchine agricole più pesanti di quelle attualmente in possesso del/dei conduttore/i dell'Area su cui insiste la servitù oggetto del presente Atto.

3. Il Beneficiario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento nei confronti di Fondazione IRCCS e di Fondazione Patrimonio e/o dei loro eventuali affittuari per l'eventuale danno o guasto dell'Oleodotto e degli altri manufatti connessi all'esercizio della servitù, così come rinuncia ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento per l'eventuale sospensione dell'uso degli stessi.

Art. 10 Registrazione e Trascrizione dell'Atto

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate oltre che a trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 11 Spese amministrative ed oneri vari

1. Tutte le spese, imposte e tasse afferenti e conseguenti al presente Atto, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico del Beneficiario.
2. A titolo di rimborso per le spese d'istruttoria sostenute dalla Fondazione Patrimonio, il Concessionario riconosce al Concedente un contributo una tantum pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. da versare al momento della sottoscrizione della presente Concessione.

Art. 12 Spostamento della servitù

1. Nel caso in cui Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio, lo ritenesse opportuno, avrà il diritto di chiedere al Beneficiario lo spostamento dell'Oleodotto (sempre beninteso all'interno dei fondi di propria proprietà) qualora ciò si rendesse necessario a seguito di qualunque innovazione, costruzione o impianto, da eseguirsi sul fondo sul quale verrà costituita la servitù. Il Beneficiario si impegna in tal caso a istruire una richiesta di autorizzazione della variante richiesta ai sensi del DPR 327/01; in caso di approvazione della variante da parte di tutti gli organi competenti le Parti concordano sin da ora che: i) il Beneficiario darà corso ai lavori di variante; ii) i costi di spostamento / variante saranno a carico di Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio e dovranno essere rimborsati al Beneficiario con le seguenti modalità: per il 70% del loro valore stimato prima dell'avvio dei lavori, il conguaglio dei costi sostenuti dal Beneficiario dovrà essere rimborsato al termine dei lavori e collaudo della variante

Art. 13 Trasferimento della proprietà

1. In caso di trasferimento della proprietà o dell'attività e/o della ditta del Beneficiario, il Beneficiario ed il subentrante dovranno comunicare con un preavviso di 3 (tre) mesi il subentro a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio.

2. Il Beneficiario rimane solidalmente responsabile con il subentrante degli obblighi scaturenti dal presente Atto fino al subentro.

Art. 14 Foro competente

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Atto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm. ii. e del Regolamento UE n. 679/2016, Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio ed il Beneficiario acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Atto per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi ivi contenuti.
2. Il Beneficiario autorizza altresì Fondazione IRCCS a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Atto.

Art. 16 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.
2. Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio ed il Beneficiario dichiarano che il presente Atto è stato negoziato nell'esercizio della propria attività tipica e non è pertanto soggetto alle previsioni di cui all'art. 1341 e seguenti del Codice Civile.

Allegato:

“A”: planimetria Deposito di Lacchiarella (fondo dominante)

“B”: planimetria dei mappali gravati dalla servitù temporanea con indicazione del tracciato dell'oleodotto.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, li _____

Fondazione IRCCS Ca' Granda

Ospedale Maggiore Policlinico

Il Presidente

(Arch. Marco Giachetti)

Fondazione Patrimonio Ca' Granda

la Società

Il legale rappresentante

(_____)

Il Presidente

(Arch. Marco Giachetti)



COSTITUZIONE DI UNA SERVITU' PER L'ESERCIZIO DELL'OLEODOTTO LACCHIARELLA-VILLASANTA

tra

FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 04724150968 rappresentata nel presente atto dal Presidente Marco Giachetti, domiciliato per la carica presso la sede in Milano, via F. Sforza n. 28, in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione del _____, nel seguito denominata anche “**Fondazione IRCSS**”;

FONDAZIONE PATRIMONIO CA' GRANDA, con sede legale in Via F. Sforza, n. 28 – 20122 MILANO (MI), Codice Fiscale 97700680156, Fondazione iscritta nel registro delle Persone Giuridiche presso la Regione Lombardia al n. 2766 ed iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Milano al n. 97700680156, R.E.A. MI-2054437, rappresentata nel presente atto dal Presidente Marco Giachetti, domiciliato per la carica presso la sede in Milano, via F. Sforza n. 28, in esecuzione della determinazione del Consiglio di Amministrazione del _____, nel seguito denominata anche “**Fondazione Patrimonio**” o l’ “**Usufruttuaria**”

e

SIGEMI s.r.l., con sede legale in Via V. Pisani, 16 20124 Milano, Capitale Sociale Euro [●] i.v.a., Codice Fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese **12228800152** R.E.A. n. **1538415**, rappresentata nel presente atto da **Sig. Roberto Maggi** (C.F. **MGGRRT60T25F205U**), nato a **Milano il 25/12/1960**, in qualità di **Procuratore Speciale**, domiciliato per la carica presso la sede in **Milano, Via Vittor Pisani 16**, munito degli occorrenti poteri in forza di **procura autenticata nella firma, in Roma, dal Notaio Dott.ssa Maria Chiara Bruno in data 9 maggio 2017 Numero 32130 Rep. e Numero 11929 Racc. Notarile, registrata a Roma in data 11 maggio 2017 al Numero 13164 serie 1**, nel seguito denominata anche il “**Beneficiario**” o la “**Società**”.

Premesso che

- la Società per le sue necessità Oleodottotive deve esercire un Oleodotto dal diametro di 8” (pollici), denominato Lacchiarella/Villasanta, collegato ad un deposito di idrocarburi sito in Comune di Lacchiarella (foglio 5 mappale 44) meglio evidenziato nella planimetria che si allega al presente atto sotto la lettera “A”, tali impianti anche singolarmente considerati costituiscono il fondo dominante ai fini delle presenti servitù (di seguito l’ “Oleodotto”);

- i due oleodotti attraversa dei fondi di proprietà di Fondazione IRCCS siti in Comune di Locate Triulzi (MI), identificati catastalmente al foglio n.11 mappali n. 11-12-16-20-45, per una lunghezza di mt.678 ed una larghezza in proiezione orizzontale di mt. 9 (4,5+4,5 dall'asse degli oleodotti), come evidenziato nella planimetria che si allega sotto la lettera "B" (di seguito l' "Area");
- l'attraversamento dei fondi era stato regolato in forza di scrittura privata del 04.09.2009, registrata in data **07.09.2009** presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio **di Milano** al n. **5160** , **Oleodotto** avente scadenza il 31.12.2016
- con atto di apporto rep. n. 710/353 del 17.12.2014, registrato all'Agenzia delle Entrate di Milano 2 in data 12.01.2015 al n. 619 serie 1T e poi trascritto a Milano 2 in data 15.01.2015 ai n.ri 2568/1764, Fondazione IRCSS ha costituito a favore di Fondazione Patrimonio un diritto di usufrutto trentennale sul cd. "Patrimonio Campagna", ivi inclusa l'Area oggetto del presente Atto;
- Oleodotto- con delibera n. 97 del 29.06.2017 Fondazione IRCSS ha deliberato di attribuire a Fondazione Patrimonio l'intero corrispettivo rinveniente da servitù costituite in favore di terzi a titolo di indennizzo per la riduzione del diritto di usufrutto precedentemente costituito;
- Fondazione Patrimonio ha proceduto a negoziare i termini per il rinnovo della servitù con la Società in forza di apposita procura rilasciata da Fondazione IRCSS rep. n. 3604 del 20.12.2018 a rogito Notaio Dott.ssa Debora Ferro;
- sulla base dell'esito dell'attività di negoziazione compiuta da Fondazione Patrimonio, Fondazione IRCSS ha ritenuto di Oleodotto procedere alla costituzione di due servitù temporanee di Oleodotto.

**Tutto ciò premesso,
si conviene e si stipula quanto segue**

Art. 1 Oggetto

1. Con il consenso dell'Usufruttuaria, Fondazione IRCCS costituisce e concede al Beneficiario, per quanto di sua competenza e salvo pregiudizio dei diritti di terzi, una servitù temporanea per il passaggio, il mantenimento, la manutenzione e l'esercizio dell'Oleodotto denominato Lacchiarella/Villasanta, collegato al Deposito di Lacchiarella, per il trasporto di olii minerali, gas e derivati, su fondi di sua proprietà, in Comune di Locate Triulzi, identificati catastalmente al foglio n.11 mappali n.11-12-16-20- 45.
2. Il tracciato dell'Oleodotto che attraversa i fondi di Fondazione IRCCS per una lunghezza di mt. 678 ed una larghezza in proiezione orizzontale di mt.6 (3+3 dall'asse dell'Oleodotto) è meglio evidenziato nella planimetria che si allega sotto la lettera "B" in colore rosso.

3. Il tracciato di cui alla planimetria allegata al presente atto sotto la lettera "B"- è già noto a Fondazione IRCCS ; la condotta – del diametro di 8" - è già interrata ad una profondità non inferiore ad 1 metro dall'estradosso della tubazione al piano di campagna.
4. Fondazione IRCCS autorizza la Società a mantenere nella striscia asservita uno o più sfiatatoi e/o paletti sporgenti dal suolo (in posizione tale da non intralciare il lavoro delle culture) e destinati a segnalare l'ubicazione dell'Oleodotto stessa sul perimetro esterno dei mappali n.16-45-11-12 del foglio 11.

Art. 2 Durata ed estinzione

1. L'Atto viene costituito per una durata di anni 19 (diciannove), dal 01/01/2017 con scadenza al 31.12.2036.
2. L'Atto si estingue per scadenza del termine previsto, senza necessità di alcuna disdetta, salvo rinnovo esplicito.

Art. 3 Corrispettivo

1. Per il presente Atto viene riconosciuto a Fondazione IRCCS un corrispettivo forfettario *una tantum* pari a € 13.375 (tredicimilatrecentosettantacinque/00), oltre alle spese di cui all'articolo 11, comprensivo anche dell'indennità relativa al periodo intercorso tra il 01/01/2017 e la stipula del presente Atto.
2. Detta somma, ai sensi della delibera n. 97 del 29/6/2017 della Fondazione IRCCS, viene corrisposta all'Usufruttuaria.
1. Fondazione Patrimonio dichiara, in forza di quanto indicato nel precedente comma 2, di avere ricevuto la somma suindicata e ne rilascia pertanto corrispondente quietanza di pagamento. In particolare, ai sensi dell'articolo 35, commi 22 e 23 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito dalla Legge 4 agosto 2006 n. 248, ed ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 consapevoli delle conseguenze penali in caso di dichiarazione falsa o reticente, Fondazione Patrimonio e la Società dichiarano che la somma di € 13.985 (tredicimilanovecentoottantacinque/00) è stata pagata mediante due assegni circolari, rispettivamente degli importi di € 13.375 (tredicimilatrecentosettantacinque/00) ed € 610,00 (seicentodieci/00).

Art. 4 Realizzazione dell'Oleodotto connessa all'esercizio della servitù

1. La Società dichiara che l'Oleodotto è stato realizzato nel pieno rispetto della normativa vigente oltre che in ottemperanza alle autorizzazioni, ai permessi e/o agli atti di assenso comunque denominati rilasciati dagli Enti competenti e nel pieno rispetto delle diverse prescrizioni impartite di natura ambientale.

Art. 5 Accesso all'Area

1. Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio riconoscono alla Società il libero accesso e passaggio all'Area con i mezzi d'opera per sorvegliarle e mantenerle, attenendosi alle seguenti prescrizioni:
 - a) la sorveglianza verrà esercitata approfittando delle strade, sentieri arginali e accessi esistenti senza entrare nel coltivato;
 - b) l'accesso al coltivato sarà permesso nei casi di assoluta necessità ed in tal caso la Società si impegna a risarcire a Fondazione IRCCS, a Fondazione Patrimonio e agli affittuari tutti i danni arrecati.

Art. 6 Manutenzione dell'Oleodotto connessa all'esercizio della servitù

1. La Società, sotto la sua unica responsabilità e a proprie cura e spese, deve provvedere alla corretta manutenzione sia ordinaria che straordinaria dell'Oleodotto e del tratto di area interessato dalla servitù dimodoché non abbiano mai a verificarsi perdite delle sostanze fluide trasportate. Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio comunicherà alla Società, dal momento in cui ne abbia avuto conoscenza e con congruo termine, tutti gli eventi che possano determinare necessità di un suo intervento. Tali interventi saranno comunque ad esclusivo carico e spese della Società. In relazione alla natura della tubazione e alla peculiarità degli interventi eventualmente necessari, è fatto divieto a terzi non autorizzati di agire sulla tubazione stessa.
2. La Società si impegna, a proprie cure e spese, a ripristinare lo stato dei luoghi interessati dalle attività di manutenzione e comunque dall'esercizio della presente servitù.
3. La Società in ogni caso potrà costruire tutte le opere sussidiarie e/o di sicurezza che dovessero rendersi eventualmente necessarie per il regolare funzionamento e/ o manutenzione dell'Oleodotto, salvo accordarsi preventivamente con Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio per quanto riguarda il minor pregiudizio da arrecare all'Area nonché il relativo indennizzo spettante alle stesse e/o agli affittuari.
4. La Società ha la facoltà di accedere all'Area per l'esecuzione delle attività indicate nel precedente comma 1 con un congruo preavviso e previa comunicazione scritta a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio nella quale dovranno essere indicati i termini, le condizioni, nonché la tipologia delle attività che saranno svolte. Restano ad ogni modo fatti salvi i soli casi di urgenza in riferimento ai quali la Società si obbliga comunque a dare tempestiva comunicazione a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio.
5. Nel caso in cui le attività precedentemente descritte siano in grado di arrecare danni all'Area, Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio potranno eseguire le suddette attività d'ufficio con proprio personale ma con oneri ad esclusivo carico della Società.

6. Il tracciato dell'Oleodotto sarà mantenuto dalla Società come da planimetria allegata al presente Atto e non potrà mai essere modificato senza il preventivo consenso di Fondazione IRCSS.

Art. 7 Obblighi di Fondazione IRCSS e di Fondazione Patrimonio

1. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio si impegnano a non costruire nuove opere sull'Area oggetto della presente servitù tranne quelle che, risultando comunque di utilità alla restante parte dell'area, non rappresentino un pericolo per l'Oleodotto oppure non diminuiscano l'uso o l'esercizio della presente servitù.
2. Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio possono adibire l'Area alle normali coltivazioni agrarie, con esclusione di piantagioni ad alto fusto a distanza inferiore di 3 ml dall'asse di tubazione.

Art. 8 Responsabilità del Beneficiario

1. Il Beneficiario è l'unico responsabile, a proprio rischio e pericolo, e Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio non sono mai in alcun modo responsabili, per qualunque fatto o danno derivabile a chiunque in dipendenza e/o per effetto totale o parziale del presente Atto e dell'esercizio dell'Oleodotto. A tale scopo, il Beneficiario si impegna a tenere sempre e completamente indenni e manlevati Fondazione IRCSS (o i suoi aventi causa) e Fondazione Patrimonio da ogni reclamo, azione, pretesa, costi, oneri o molestia, a qualsivoglia titolo e/o causa, anche di carattere giudiziario, sia civile che penale, che possa essere promossa da Amministrazioni Pubbliche, Società, Enti e Privati e/o da qualsivoglia altro soggetto, tra cui gli eventuali affittuari dei terreni interessati dal presente Atto.
2. Il Beneficiario si riconosce quale unico responsabile per eventuali danni arrecati a Fondazione IRCSS (o ai suoi aventi causa), a Fondazione Patrimonio, agli affittuari dei terreni interessati dal presente Atto e/o a soggetti terzi, derivanti da o per effetto, totale o parziale, del presente Atto. Il Beneficiario si impegna pertanto a risarcire Fondazione IRCSS (o i suoi aventi causa), Fondazione Patrimonio, gli affittuari dei terreni interessati dalla servitù e/o soggetti terzi per qualsiasi danno dovesse venire cagionato per effetto ed esercizio del presente Atto, nonché a sostenere tutti i costi relativi alla bonifica.
3. Il Beneficiario si obbliga altresì a sostenere tutti i danni che venissero arrecati a Fondazione IRCSS, a Fondazione Patrimonio e/o agli affittuari dei terreni interessati dalla servitù anche per effetto dell'attività di manutenzione di cui al precedente articolo 4 del presente Atto. In particolare, l'Oleodotto e tutte le opere accessorie nonché sussidiarie della stessa sono da intendersi di piena ed esclusiva proprietà del Beneficiario che ne è pertanto il custode ai sensi e per gli effetti dell'art. 2051 del Codice Civile.

4. Per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 4 del presente Atto, il Beneficiario si obbliga ad eseguire i lavori nel pieno rispetto di tutta la normativa vigente nonché applicabile acquisendo, a proprie cura e spese, le necessarie autorizzazioni, i permessi o qualsivoglia altro atto di assenso comunque denominato dalle rispettive Amministrazioni competenti (es. Parchi, Soprintendenza, etc.).
5. Il Beneficiario esenta Fondazione IRCSS e Fondazione Patrimonio da tutti gli oneri, presenti o futuri, che possano essere accollati alle stesse per effetto del presente Atto.
6. La servitù temporanea oggetto del presente Atto non potrà danneggiare le colture agricole. Gli indennizzi dovuti per i danni ai frutti pendenti, per il mancato raccolto o la mancata semina sono a totale carico del Beneficiario. L'ammontare degli indennizzi sarà accertato e liquidato ad ultimazione lavori, in accordo fra le Parti ed in riferimento a stati di consistenza da redigersi in contraddittorio prima dell'inizio dei lavori ed al termine degli stessi. L'indennizzo sarà determinato con riferimento agli usi ed alla prassi agricola, nonché alle tabelle agronomiche vigenti. L'indennizzo sarà versato direttamente al conduttore del terreno agricolo che subisce il danno.
7. In caso di rimozione dell'Oleodotto e di rinuncia del presente Atto, il Beneficiario si impegna e si obbliga, a propria cura e spese, a porre in essere tutti gli atti e gli adempimenti che si rendessero necessari a seguito di disposizioni di legge, ordini, regolamenti, direttive nonché a seguito di quanto prescritto dalla diligenza professionale e tecnica (a titolo esemplificativo e non esaustivo: ripristino dello stato dei luoghi, rimozione e/o isolamento delle tubazioni, bonifica dei luoghi ed eventualmente delle falde, monitoraggio ambientale successivo). Il Beneficiario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo, risarcimento o compartecipazione ai costi verso Fondazione IRCSS e verso Fondazione Patrimonio in quanto nella determinazione del corrispettivo si è tenuto conto degli impegni assunti e dell'alea che gli stessi comportano.

Art. 9 Danni all'Oleodotto e ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio della servitù

1. Fondazione IRCCS e Fondazione Patrimonio non si assumono alcuna responsabilità per danni o guasti di qualsiasi natura che possano derivare all'Oleodotto e/o ad ogni altro manufatto connesso all'esercizio del presente Atto anche a seguito di dissesti dei terreni in proprietà a Fondazione IRCSS e/o delle sue pertinenze.
2. Fondazione IRCSS e l'Usufruttuaria dichiarano che i carichi accidentali dei mezzi cingolati che possono transitare sulla zona asservita potrebbero essere molto elevati oltre che oggetto di incremento in futuro, qualora venissero poste sul mercato macchine agricole più pesanti di quelle attualmente in possesso del/dei conduttore/i dell'area su cui insiste la servitù oggetto del presente Atto.

3. Il Beneficiario rinuncia a qualunque reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento nei confronti di Fondazione IRCCS e di Fondazione Patrimonio e/o dei loro eventuali affittuari per l'eventuale danno o guasto dell'Oleodotto e degli altri manufatti connessi all'esercizio della servitù, così come rinuncia ad ogni e qualsiasi reclamo o pretesa di indennizzo o risarcimento per l'eventuale sospensione dell'uso degli stessi.

Art. 10 Registrazione e Trascrizione dell'Atto

1. Il presente Atto è soggetto a registrazione presso l'Agenzia delle Entrate oltre che a trascrizione presso la competente Conservatoria dei Registri Immobiliari.

Art. 11 Spese amministrative ed oneri vari

1. Tutte le spese, imposte e tasse afferenti e conseguenti al presente Atto, nessuna esclusa, sono a totale ed esclusivo carico del Beneficiario.
2. A titolo di rimborso per le spese d'istruttoria sostenute dalla Fondazione Patrimonio, il Concessionario riconosce al Concedente un contributo una tantum pari ad Euro 500,00 (cinquecento/00), oltre I.V.A. da versare al momento della sottoscrizione della presente Concessione.

Art. 12 Spostamento della servitù

1. Nel caso in cui Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio, lo ritenesse opportuno, avrà il diritto di chiedere al Beneficiario lo spostamento dell'Oleodotto (sempre beninteso all'interno dei fondi di propria proprietà) qualora ciò si rendesse necessario a seguito di qualunque innovazione, costruzione o impianto, da eseguirsi sul fondo sul quale verrà costituita la servitù. Il Beneficiario si impegna in tal caso a istruire una richiesta di autorizzazione della variante richiesta ai sensi del DPR 327/01; in caso di approvazione della variante da parte di tutti gli organi competenti le Parti concordano sin da ora che: i) il Beneficiario darà corso ai lavori di variante; ii) i costi di spostamento / variante saranno a carico di Fondazione IRCCS o Fondazione Patrimonio e dovranno essere rimborsati al Beneficiario con le seguenti modalità: per il 70% del loro valore stimato prima dell'avvio dei lavori, il conguaglio dei costi sostenuti dal Beneficiario dovrà essere rimborsato al termine dei lavori e collaudo della variante

Art. 13 Trasferimento della proprietà

1. In caso di trasferimento della proprietà o dell'attività e/o della ditta del Beneficiario, il Beneficiario ed il subentrante dovranno comunicare con un preavviso di 3 (tre) mesi il subentro a Fondazione IRCCS e a Fondazione Patrimonio.

2. Il Beneficiario rimane solidalmente responsabile con il subentrante degli obblighi scaturenti dal presente Atto fino al subentro.

Art. 14 Foro competente

1. Per ogni eventuale controversia che dovesse insorgere in ordine all'interpretazione ed esecuzione del presente Atto è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Art. 15 Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 196 del 30.06.2003 e ss.mm. ii. e del Regolamento UE n. 679/2016, Fondazione IRCSS, Fondazione Patrimonio ed il Beneficiario acconsentono al trattamento dei dati personali contenuti nel presente Atto per le finalità connesse agli adempimenti degli obblighi ivi contenuti.
2. Il Beneficiario autorizza altresì Fondazione IRCCS a trattare e a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione agli adempimenti connessi al presente Atto.

Art. 16 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto nel presente Atto si rinvia alle norme del Codice Civile ed alla normativa vigente in materia.
2. Fondazione IRCCS, Fondazione Patrimonio ed il Beneficiario dichiarano che il presente Atto è stato negoziato nell'esercizio della propria attività tipica e non è pertanto soggetto alle previsioni di cui all'art. 1341 e seguenti del Codice Civile.

Allegato:

“A”: planimetria Oleodotto Deposito di Lacchiarella (fondo dominante)

“B”: planimetria dei mappali gravati dalle servitù temporanee con indicazione del tracciato dei due oleodotti.

Letto, confermato e sottoscritto

Milano, lì _____

**Fondazione IRCCS Ca' Granda
Ospedale Maggiore Policlinico**

Il Presidente

(Arch. Marco Giachetti)

Fondazione Patrimonio Ca' Granda

la Società

Il legale rappresentante

(_____)

Il Presidente

(Arch. Marco Giachetti)

A handwritten signature in dark ink, located in the bottom right corner of the page. The signature is stylized and appears to be a cursive representation of a name.